

# L'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELL'UNIONE EUROPEA

## JUDICIAL DECISIONS AS TO THE CAUSES OF SEPARATION UNDER EU PRIVATE INTERNATIONAL LAW

ILARIA AQUIRONI

*Dottoranda di ricerca nell'Università di Ferrara*

*PhD Candidate in the University of Ferrara*

orcid ID: 0000-0001-7313-2176

Recibido: 12.07.2017 / Aceptado: 08.09.2017

DOI: <https://doi.org/10.20318/cdt.2017.3865>

**Riassunto:** Lo scritto affronta le questioni che circondano la pronuncia dell'addebito della separazione nel diritto internazionale privato dell'Unione europea, segnatamente alla luce dell'autonomo concetto di "causa" del divorzio e della separazione personale accolto nel regolamento (CE) n. 2201/2003 e nel regolamento (UE) n. 1259/2010. Su questa base, lo studio indica per quali ragioni, malgrado la dichiarata intenzione del legislatore europeo di non volersi occupare delle cause della crisi, si debba ritenere che la pronuncia relativa all'addebito soggiaccia alla disciplina internazionalprivatistica racchiusa nei regolamenti in questione.

**Parole chiave:** Addebito della separazione, cause del divorzio e della separazione, Regolamento (CE) n. 2201/2003; Regolamento (UE) n. 1259/2010.

**Abstract:** The essay tackles the distinctive features of the autonomous concept of "grounds" for divorce and legal separation contained in Regulation (EC) n. 2201/2003 and Regulation (EU) n. 1259/2010. Relying on this basis, the analysis indicates the reasons why, although the asserted intention of the European legislator not to deal with the grounds for the matrimonial crisis, judicial decisions as to the causes of separation should be submitted to the rules set forth by the abovementioned regulations.

**Keywords:** causes of divorce and legal separation, Regulation (EC) n. 2201/2003, Regulation (EU) n. 1259/2010.

**Sommario:** L'addebito della separazione nel prisma del diritto internazionale privato dell'Unione europea: le soluzioni proposte in dottrina e giurisprudenza; II. Il metodo: l'interpretazione autonoma degli strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea; III. In concreto: la nozione autonoma del concetto di "cause" della crisi nel regolamento (CE) n. 2201/2003 e nel regolamento (UE) n. 1259/2010; 1. Criteri semiotici; 2. Criteri sistematici; 3. Criteri dinamici; IV. Le ragioni che portano a propendere, nel diritto internazionale privato dell'Unione europea in materia familiare, verso l'inscindibilità della pronuncia sull'addebito da quella sulla separazione; V. Considerazioni critiche sulle diverse soluzioni proposte in dottrina e giurisprudenza; VI. Osservazioni conclusive.

### **I. L'addebito della separazione nel prisma del diritto internazionale privato dell'Unione europea: le soluzioni proposte in dottrina e giurisprudenza**

1. Per effetto della crescente mobilità degli individui, si registrano con sempre maggiore frequenza relazioni familiari caratterizzate da elementi di internazionalità. L'Unione europea, nell'esercizio

delle competenze previste all'articolo 81 del TFUE, ha adottato, come è noto, un'ampia gamma di norme volte a regolare, rispetto a queste relazioni, la competenza giurisdizionale, i conflitti di leggi e l'efficacia delle decisioni.

2. Dal momento che la disciplina sostanziale dei rapporti di famiglia rimane appannaggio dei singoli Stati membri, sorge non di rado la necessità di raccordare alcuni istituti giuridici, propri di un ordinamento giuridico particolare o di un numero esiguo di essi, con le norme di diritto internazionale privato elaborate dal legislatore regionale. Si tratta, in buona sostanza, di determinare come debbano essere ricostruite, ai fini della normativa europea, le fattispecie che, a livello interno, vengono ricondotte sotto tali istituti.

3. Si situa in questo orizzonte la riflessione, sviluppatasi in Italia tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, su quale debba essere la cornice di diritto internazionale privato sovranazionale in cui collocare la pronuncia sull'addebito della separazione. L'istituto dell'addebito è previsto, in Italia, dall'articolo 151 c.c. Il termine è impiegato per designare la pronuncia, resa su istanza di parte nel quadro di una separazione giudiziale, con cui il giudice attribuisce la responsabilità della crisi matrimoniale ad uno dei coniugi in ragione del suo contegno contrario ad uno dei doveri coniugali previsti dall'articolo 143 c.c.<sup>1</sup> L'addebito della separazione ad uno dei coniugi comporta, per quel coniuge, la perdita di alcuni diritti, segnatamente sul terreno degli alimenti e in campo successorio.

4. Trattandosi di un istituto che non trova riscontro negli ordinamenti di altri Stati membri, e che soprattutto è estraneo al linguaggio delle fonti dell'Unione, si pone il problema di stabilire se il diritto internazionale privato dell'Unione europea si proponga di regolare la pronuncia in questione e, in caso affermativo, mediante quali disposizioni.

5. Sul versante della giurisdizione e della circolazione delle decisioni, il regolamento (CE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II *bis*)<sup>2</sup> dichiara al considerando n. 8 di non volersi occupare delle *cause* della crisi matrimoniale. Tale formula sembra lasciar intendere che il regolamento voglia disciplinare solamente la domanda con cui il ricorrente mira a determinare l'attenuazione del vincolo matrimoniale, lasciando invece spazio ad altre fonti – se del caso, le norme di diritto internazionale privato comune del foro – per ogni statuizione diversa, ancorché connessa, come quella relativa all'addebito.

6. Sul versante dei conflitti di leggi, il considerando n. 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. Roma III)<sup>3</sup>, al primo capoverso, puntualizza l'esigenza di coerenza che dovrebbe caratterizzare, sia nell'ambito di applicazione sia nelle disposizioni, il suo rapporto con il regolamento Bruxelles II *bis*. Il secondo capoverso, dopo aver specificato che “il regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento o all'allentamento del vincolo matrimoniale”, afferma che la legge individuata tramite l'operare delle norme di conflitto uniformi è chiamata ad applicarsi anche alle cause della crisi matrimoniale.

7. Su tali questioni – le uniche esaminate in questo scritto – si registrano in dottrina e giurisprudenza posizioni divergenti.

<sup>1</sup> Si veda, per tutti, E. TAMBURRINO, *sub.* Art. 151, in P. RESCIGNO, (a cura di), *Codice civile*, IX ed., 2014, p. 376.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in *GUCE* L 338, 23 dicembre 2003, p. 1. Si veda, per tutti, U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels II bis Regulation – European Commentaries on Private International Law*, Köln, Sellier, 2012.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in *GUUE*, L 343, 29 dicembre 2010, p. 10. Su tale strumento, si veda, per tutti, P. FRANZINA (a cura di), “Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Commentario”, *Le nuove leggi civili commentate*, 2011, p. 1435.

8. Un primo orientamento è illustrato da una decisione<sup>4</sup> resa dal Tribunale di Roma sulla domanda di separazione con addebito proposta da una cittadina ucraina residente in Italia nei confronti del coniuge moldavo residente nella Repubblica di Moldova. Dichiaratosi competente in merito alla separazione in base ai titoli di giurisdizione contemplati dal regolamento Bruxelles II *bis*, il Tribunale si è ritenuto altresì competente a pronunciarsi sulla domanda di addebito, considerando che quest'ultima, seppur "autonoma e soltanto eventuale, risulta essere, nel nostro sistema, inscindibilmente connessa alla domanda di separazione personale, tanto da non poter essere proposta in un diverso e autonomo giudizio". Per questo, si legge nella motivazione, "la richiesta di addebito non appare assoggettabile a norme sulla giurisdizione diverse da quelle previste per la domanda principale di separazione personale".

9. Una volta identificata la legge italiana come regolatrice della separazione personale ai sensi del regolamento (UE) n. 1259/2010, il Tribunale, sulla scorta del considerando n. 10, ha fatto rientrare anche l'addebito tra le questioni da essa disciplinate. Rilevata l'ammissibilità della domanda, il Tribunale ha peraltro concluso per il rigetto della stessa, non essendo stato soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente<sup>5</sup>.

10. Un secondo orientamento, piuttosto diffuso nella giurisprudenza di merito<sup>6</sup>, trascura di porsi interrogativi circa la disciplina internazionalprivatistica dell'addebito della separazione, e fa senz'altro rientrare quest'ultimo nella sfera di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003, per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, e del regolamento (UE) n. 1259/2010, per la legge applicabile.

11. Un terzo orientamento, oggetto di più limitati riscontri tanto in dottrina<sup>7</sup> quanto in giurisprudenza, assimila la domanda di addebito ad una azione per il risarcimento per il danno subito. L'addebito viene così ricondotto, quanto alla giurisdizione, sotto gli articoli 4 e 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012, strumento generalista per la materia civile e commerciale. In questo senso, secondo il Tribunale di Tivoli, "poiché l'addebito presuppone la violazione dei doveri coniugali ed al pari della domanda di risarcimento danni non patrimoniali... è dovuto quindi ad una condotta illecita civile dolosa, o colposa, viene in rilievo l'art. 5 n. 3 del regolamento (CE) n. 44/2001<sup>8</sup>".

12. Nessuno degli orientamenti sin qui descritti giunge a soluzioni pienamente condivisibili. Mentre i primi due indirizzi sono persuasivi quanto all'esito ma suscitano rilievi critici quanto al metodo impiegato, il terzo orientamento appare poco convincente tanto nell'esito quanto nelle basi argomentative che lo sorreggono.

## II. Il metodo: l'interpretazione autonoma degli strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea

13. Al fine di verificare se la pronuncia sull'addebito rientri nel campo di applicazione dei regolamenti Bruxelles II *bis* e Roma III, occorre ricostruire il significato della locuzione "cause" del divorzio e della separazione personale impiegata in detti strumenti.

<sup>4</sup> Si tratta di Trib. Roma, Sez. I civ., 5 giugno 2015, n. 13804. L'orientamento in discorso è condiviso, *inter alia*, da Trib. Belluno, 30 dicembre 2011, *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2012, fasc. 2, p. 452, nonché da Trib. Padova, 6 febbraio 2015, *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, fasc. 3, p. 848.

<sup>5</sup> Pur non sancendolo in modo esplicito, i Giudici mostrano di ritenere che la legge individuata attraverso le norme del regolamento Roma III disciplini l'ammissibilità di un'indagine sulle responsabilità della crisi, i criteri di valutazione a cui ancorare l'apprezzamento degli elementi emersi dalla stessa nonché gli effetti giuridici dell'accertamento effettuato circa l'imputabilità della crisi.

<sup>6</sup> Si veda, *inter alia*, Trib. Roma, sez. I, 27 gennaio 2015, n. 1821; Trib. Milano, sez. IX, 23 luglio 2012.

<sup>7</sup> Si veda, al riguardo, F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione) – Evoluzione e continuità del "Sistema Bruxelles-I" nel quadro della cooperazione giudiziaria europea in materia civile*, Padova, Cedam, 2015, p. 67.

<sup>8</sup> Trib. Tivoli, 6 aprile 2011, *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2011, p. 1097. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 di rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001 ha lasciato invariata la formulazione dell'articolo 5 n. 3, oggi divenuto art. 7 n. 2. Il riferimento, pertanto, deve essere oggi inteso a questa seconda disposizione.

14. Le norme di diritto internazionale privato dell'Unione europea debbono essere interpretate secondo i metodi propri dell'ordinamento dal quale promanano, prescindendo dai particolarismi nazionali. Il modo più diretto per raggiungere detto scopo, là dove manchino delle espresse definizioni normative, consiste nell'attribuire alle diverse espressioni un significato "autonomo", ovvero sia un'accezione comune ed europea, anziché particolare e nazionale<sup>9</sup>.

15. Come è noto, la Corte di giustizia<sup>10</sup> ha elaborato alcuni criteri interpretativi propri dell'ordinamento dell'Unione europea sin dalle sentenze *Van Gend en Loos*<sup>11</sup> e *CILFIT*<sup>12</sup>.

16. La dottrina<sup>13</sup>, dal canto suo, ha sistematizzato detti criteri, proponendo perlopiù uno schema articolato in: *a*) criteri semiotici o linguistici; *b*) criteri sistematici; e *c*) criteri dinamici, a loro volta distinguibili in funzionali, teleologici e consequenzialisti<sup>14</sup>. Alla luce delle specificità dell'Unione europea, ciascuna categoria assume caratteri peculiari ed autonomi in raffronto ai criteri elaborati tanto dal diritto internazionale generale con riguardo ai trattati<sup>15</sup>, quanto dai diversi sistemi nazionali<sup>16</sup>. Tale autonomia<sup>17</sup> ha permesso l'impiego dei predetti criteri nell'intera area in cui l'azione del legislatore sovranazionale si è dipanata<sup>18</sup>.

<sup>9</sup> Beninteso, l'espressione "interpretazione uniforme" non coincide con l'espressione "interpretazione autonoma": se l'interpretazione autonoma è sempre uniforme, quest'ultima non sempre è autonoma. L'interpretazione autonoma è solamente una – ancorché la più adatta – delle tecniche ermeneutiche idonee ad assicurare il soddisfacimento dell'obiettivo dell'interpretazione – e della susseguente applicazione – uniforme delle norme sovranazionali.

<sup>10</sup> L'articolo 19 del TUE e l'art. 267 del TFUE si limitano difatti ad affidare alla Corte di giustizia dell'Unione europea il compito a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei Trattati stessi e degli atti di diritto derivato.

<sup>11</sup> CGCE 5 febbraio 1963, *N.V. Algemene Transport-en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c. Amministrazione olandese delle imposte*, C-26/62, in *Racc.* 1985, p. 779.

<sup>12</sup> CGCE 6 ottobre 1991, *CILFIT c. Ministero della Sanità*, C-283/81, in *Racc.* 1984, p. 1257. Anche in una decisione più recente, (CGUE 16 giugno 2016, *Pebros Servizi Srl c. Aston Martin Lagonda Ltd Servizi s.r.l.*, C-511/14, *Racc. dig.*) la Corte si è pronunciata ribadendo, al par. 36, che "secondo una costante giurisprudenza (...) i termini di una disposizione del diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione europea, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione".

<sup>13</sup> Si veda, senza alcuna pretesa di esaustività, R-M. CHEVALLIER, "Methods and Reasoning of the European Court in its Interpretation of Community Law", *Common Market Law Review*, 1965, p. 21; J. BENOËT-XEA, *The Legal Reasoning of the European Court of Justice – Toward a European Jurisprudence*, Oxford, Clarendon Press, 1993; A. ALBORS LLORENS, "The European Court of Justice, More than a Teleological Court", *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, 1999, p. 373; T. KOOPMANS, "The Theory of Interpretation and the Court of Justice", in D. O'KEEFE, A. BAVASSO (a cura di), *Liber Amicorum in honour of Lord Slynn of Hadley – Judicial Review in European Union Law*, vol. 1, The Hague - London - Boston, Kluwer Law International, 2000, p. 45; J. JOUSSEN, "L'interpretazione (teleologica) del diritto comunitario", *Rivista critica del diritto privato*, 2001, p. 491; J. BENOËT-XEA, N. MAC CORMICK, E. MORAL SORIANO, "Integration and Integrity in the Legal Reasoning of the European Court of Justice", in G. DE BÜRCA, J.H.H. WEILER (a cura di), *The European Court of Justice*, nella collana *The Collected Courses of the Academy of European Law*, P. ALSTON, G. DE BÜRCA (a cura di), Oxford, OUP, 2001; A. ARNULL, *The European Union and its Court of Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2006; M. POIARES MADURO, "Interpreting European Law – Judicial Adjudication in a context of Constitutional Pluralism", *Working Paper IE Law School*, 2008; G. ITZCOVICH, "The Interpretation of Community Law by the European Court of Justice", *German Law Journal*, 2009, p. 577; G. BECK, *The Legal Reasoning of the European Court of Justice of the EU*, Londra, Hart Publishing, 2012; K. LENAERTS, J. GUTIÉRREZ-FONS, "To Say What the Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the European Court of Justice", *EUI Working Papers*, 2013; J. D. LÜTTRINGHAUS, "Übergreifende Begrifflichkeiten im europäischen Zivilverfahrens- und Kollisionsrecht", *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2013, p. 30.

<sup>14</sup> In questo senso, J. BENOËT-XEA, *The Legal Reasoning*, cit., p. 233. La medesima classificazione è stata poi ripresa, tra gli altri, da G. BECK, *The Legal Reasoning*, cit., p. 187; G. ITZCOVICH, "The Interpretation", cit., p. 549.

<sup>15</sup> La Corte di Giustizia, nella già menzionata pronuncia *Van Gend en Loos* ha chiarito che l'allora Comunità europea costituisce un "ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale". Si veda, in questo senso, G. ITZCOVICH, "The Interpretation", cit., p. 543. L'esigenza di tenere distinta l'interpretazione quale prevista dagli articoli 31 e seguenti della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati, da un lato, e l'interpretazione delle norme di diritto primario e derivato dell'Unione europea, dall'altro, si evince, a titolo esemplificativo, dalla necessità di interpretare restrittivamente un Trattato internazionale.

<sup>16</sup> Il riferimento, per quanto concerne l'ordinamento italiano, va ai criteri contenuti nell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.

<sup>17</sup> Nel senso che l'autonomia debba intendersi con riferimento tanto al diritto internazionale quanto con riguardo al diritto interno, si veda, *inter alia*, G. ITZCOVICH, "The Interpretation", cit., p. 544.

<sup>18</sup> In questo senso, godono di interpretazione autonoma le nozioni, *inter alia*, di consumatore, aiuti di stato, impresa.

17. Il criterio semiotico prende le mosse dal significato letterale dei termini impiegati. Pur essendo il necessario ed imprescindibile presupposto del processo interpretativo, nel diritto dell'Unione europea esso subisce i condizionamenti legati al multilinguismo<sup>19</sup> e all'impiego degli altri criteri interpretativi<sup>20</sup>.

18. L'interpretazione sistematica volge la propria attenzione al contesto in cui l'espressione si inserisce. Formano parte del contesto i considerando che aprono gli strumenti di diritto dell'Unione europea. Tuttavia, non essendo vincolanti, essi non possono condurre all'attribuzione di significati non previsti dalla norma cui si riferiscono<sup>21</sup>. Peraltro, secondo parte della dottrina, l'interpretazione sistematica non gode di forza persuasiva autonoma, atteso che la stessa presuppone, appunto, l'esistenza di un sistema<sup>22</sup>. Quest'ultimo non sembra potersi ravvisare – o quantomeno, non ancora, se non in forma embrionale – nel diritto internazionale privato dell'Unione europea. Tale opinione è solo parzialmente condivisibile: l'interpretazione sistematica, anziché limitarsi a riconoscere e riflettere l'esistenza di un sistema, è chiamata a veicolare la piena realizzazione<sup>23</sup>, nonché l'idea di coerenza e coesione che vi è sottesa.

19. I criteri dinamici pongono al centro dell'attenzione gli obiettivi perseguiti dal legislatore sovranazionale. Tendendo alla creazione di “una Unione sempre più stretta<sup>24</sup>”, quest'ultimo promuove un'ampia e profonda integrazione tra gli Stati membri, peraltro senza sempre individuare un livello massimo della stessa. Dal momento che il soddisfacimento di detti obiettivi è centrale, nella classificazione prospettata deve essere assicurata preminenza ai criteri dinamici, nella loro triplice sfumatura funzionale, teleologica e consequenzialista. Le norme di diritto derivato devono essere interpretate tenendo in considerazione il dato testuale e il contesto in cui sono iscritte, pur nella consapevolezza della loro strumentalità rispetto ai principi generali espressi dal diritto primario e della necessità di assicurare loro un *effet utile*<sup>25</sup>.

20. L'interpretazione storica<sup>26</sup>, facendo in un certo senso da contrappunto al carattere dinamico ed evolutivo del diritto dell'Unione europea<sup>27</sup>, assume rilievo, perlopiù, quando consenta una attualizzazione degli strumenti cui si riferisce ed una loro funzionalizzazione al soddisfacimento degli obiettivi perseguiti.

21. La tecnica della comparazione è volta non tanto a trovare la migliore soluzione ermeneutica in astratto considerata, quanto ad individuare quella che meglio assicura il raggiungimento degli scopi che guidano l'azione dell'Unione europea, alla luce delle tradizioni giuridiche degli Stati membri e dell'effettivo modo di essere dei rispettivi sistemi nazionali. L'impiego della comparazione giuridica viene dunque anch'esso strumentalizzato e posto al servizio dell'interpretazione teleologica<sup>28</sup>.

<sup>19</sup> Il multilinguismo rende plausibili eventuali ambiguità nell'interpretazione delle espressioni di volta in volta considerate. Simili incertezze possono essere risolte solo tramite l'impiego dei criteri sistematici e teleologici. Si veda, G. BECK, *The Legal Reasoning*, cit., p. 189; J. BENOÏT, *The Legal Reasoning*, cit., p. 235.

<sup>20</sup> Il significato letterale dell'espressione è chiamato a farsi da parte qualora porti a soluzioni confliggenti con lo scopo, lo schema generale ed il contesto dello strumento in cui l'espressione stessa è inserita. In questo senso, si veda G. BECK, *The Legal Reasoning*, cit., p. 189, nonché CGCE 6 ottobre 1970, *Franz Grad c. Finanzamt Traunstein*, C-9/70, Racc. 1970, p. 825, par. 12.

<sup>21</sup> In questo senso, G. BECK, *The Legal Reasoning*, cit. spec. p. 191, e CGCE 9 febbraio 1995, *Société d'Importation Edouard Leclerc-Siplec c. TF1 Publicité SA e M6 Publicité SA*, C-412/93, Racc. I 1995, p. 179, spec. par. 47.

<sup>22</sup> Si veda, al proposito, J. JOUSSEN, “L'Interpretazione”, cit., p. 527.

<sup>23</sup> Sull'idea di interpretazione del diritto dell'Unione europea come atto creativo, si veda J. JOUSSEN, “L'interpretazione”, cit., p. 503.

<sup>24</sup> L'espressione è racchiusa nel Preambolo al TFUE; nel Preambolo del TUE, gli Stati membri si dichiarano “decisi a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea”.

<sup>25</sup> Si veda, per tutti, K. LENAERTS, J. GUTIÉRREZ-FONS, “To Say”, cit., p. 14.

<sup>26</sup> Si veda G. ITZCOVICH, “The Interpretation”, cit., p. 553; G. BECK, *The Legal Reasoning*, cit., p. 217; A. ALBORS-LLORENS, “The European Court of Justice”, cit., p. 379; J. JOUSSEN, “L'interpretazione”, cit., p. 529.

<sup>27</sup> Beninteso, la Corte di Giustizia ha sovente fatto riferimento ai lavori preparatori e alle relazioni che accompagnano alcune Convenzioni, tra le quali la Relazione Jenard relativa alla Convenzione di Bruxelles del 1968. Si veda, in questa prospettiva, F. SALERNO, *Giurisprudenza*, cit., p. 39.

<sup>28</sup> M. POIARES MADURO, “Interpreting”, cit., p. 5.

22. L'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione ha consentito alla Corte di affiancare all'interpretazione teleologica quella che è stata definita "interpretazione meta-teleologica"<sup>29</sup>. In base a quest'ultima, andrebbe attribuito rilievo non tanto alla funzione delle norme di volta in volta interpretate o degli strumenti nei quali sono racchiuse, ma alla funzione del sistema in cui tali norme e strumenti sono inseriti<sup>30</sup>. L'interpretazione teleologica è dunque intimamente connessa all'interpretazione logico-sistemica: rilevante è il *telos*, non soltanto della norma o della locuzione in gioco, ma dell'intero sistema in cui essa è collocata.

23. Le considerazioni appena svolte, come si è accennato, valgono in linea di massima per tutti i settori dell'ordinamento regionale. In riferimento alle norme in materia di cooperazione giudiziaria civile (e, più in generale, per quanto riguarda le norme relative alla costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia), l'articolo 67 del TFUE suggerisce la necessità di tener conto di una specifica esigenza: quella di raccordare il perseguimento degli scopi regionali con il rispetto dovuto alle diverse tradizioni giuridiche nazionali e al rispetto dei diritti umani fondamentali<sup>31</sup>.

### III. In concreto: la nozione autonoma del concetto di "cause" della crisi nel regolamento (CE) n. 2201/2003 e nel regolamento (UE) n. 1259/2010

#### 1. Criteri semiotici

24. Il significato letterale delle espressioni impiegate nei due considerando evocati in precedenza non pone particolari problemi: entrambi segnalano che i regolamenti vogliono occuparsi dell'attenuazione del vincolo coniugale. Solo il regolamento Roma III – quantomeno di primo acchito – intende far sì che la legge individuata tramite le pertinenti norme di conflitto si applichi anche alle cause della crisi matrimoniale.

25. Il raffronto tra le varie versioni linguistiche – *grounds for divorce*, *causes de divorce*, *causas de divorcio*, *Scheidungsgründe*, *causas do divórcio* – non consente di escludere con certezza la pronuncia sull'addebito dal novero delle questioni disciplinate dai regolamenti Bruxelles II *bis* e Roma III.

26. In chiave storica, un rilievo limitato riveste la "Relazione esplicativa relativa alla convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali" elaborata da Alegria Borrás con riferimento alla Convenzione del 28 maggio del 1998, strumento predecessore del regolamento (CE) n. 1347/2000 e del regolamento (CE) n. 2201/2003<sup>32</sup>. Il quadro normativo odierno in materia di diritto internazionale privato della famiglia è così sensibilmente variato che non sembra possibile assicurare una attualizzazione, e dunque una funzionalizzazione, delle espressioni alla luce dello stadio evolutivo oggi raggiunto dal diritto internazionale privato della famiglia nell'Unione europea<sup>33</sup>.

<sup>29</sup> Si veda, in particolare, M. POIARES MADURO, "Interpreting", cit., p. 4.

<sup>30</sup> In questo senso, M. POIARES MADURO, "Interpreting", cit., p. 4.

<sup>31</sup> L'articolo 67 del TFUE prevede che, nel dar vita ad uno spazio di libertà sicurezza e giustizia, l'Unione rispetti i "diversi ordinamenti giuridici e (...) le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri".

<sup>32</sup> Essa, al punto 22, specifica che "(l)a convenzione si limita ai procedimenti specificamente relativi al vincolo matrimoniale, ossia l'annullamento del matrimonio, il divorzio e la separazione personale" mentre non vuole occuparsi di "questioni quali la colpa dei coniugi, gli effetti del vincolo matrimoniale sul patrimonio o l'obbligazione alimentare o altre eventuali misure accessorie (diritto al nome, ecc.), che pur sono connesse con i temi precedenti".

<sup>33</sup> La relazione introduce peraltro un elemento relativo alla colpa dei coniugi che, tuttavia, trova riscontri diversificati nei successivi regolamenti. Mentre il considerando n. 10 del regolamento (CE) n. 1347/2000 prevedeva che quest'ultimo non arrecasse pregiudizio a "questioni quali la colpa dei coniugi", tale ultima formula non compare né nel corrispondente considerando n. 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003, né tantomeno, sul versante dei conflitti di leggi, nel considerando n. 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010.

## 2. Criteri sistematici

27. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si iscrive in una logica di complementarità con il regolamento (CE) n. 2201/2003 integrando la disciplina delineata da quest'ultimo sul piano dei conflitti di leggi<sup>34</sup>.

28. L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1259/2010 dispone che quest'ultimo faccia salva (*shall not affect, n'a pas d'incidence, lässt ... unberührt, no afectar*) l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003<sup>35</sup>. Il primo capoverso del considerando n. 10 del Regolamento Roma III ribadisce che quest'ultimo, "sia nell'ambito di applicazione sostanziale sia nelle disposizioni dovrebbe essere coerente con il regolamento (CE) n. 2201/2003<sup>36</sup>". Tuttavia, il medesimo considerando, sancendo al secondo capoverso che la legge determinata dalle norme di conflitto contenute nel regolamento Roma III "dovrebbe applicarsi alle cause del divorzio e della separazione personale", sembra porsi in contrasto con il considerando n. 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 che, dal canto suo, specifica che il Regolamento "non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio".

29. La lettura combinata dei menzionati strumenti, pertanto, non consente di dipanare tutti gli interrogativi. Essa difatti sembra ammettere la situazione nella quale un giudice, sulla scorta di norme sulla giurisdizione uniformi, è chiamato a decidere *esclusivamente* della separazione personale tra coniugi. Nel farlo, il medesimo giudice, stando alla lettera dei due considerando, si troverebbe tuttavia ad applicare una legge, individuata mediante norme di conflitto anch'esse uniformi, che dal canto suo *vuole* invece occuparsi delle ragioni sottese alla separazione medesima.

30. Appare preferibile, date queste premesse, una lettura combinata dei due considerando che tenga conto dello stadio evolutivo della disciplina. Parte della dottrina<sup>37</sup> è incline a proporre un'interpretazione evolutiva del considerando n. 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003, alla luce dello sviluppo successivo del diritto internazionale privato dell'Unione europea in materia di famiglia, quale rappresentato dal regolamento (UE) n. 1259/2010. Una simile soluzione troverebbe conforto nella menzionata pronuncia *CILFIT*<sup>38</sup>, dove la Corte ha precisato che "ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi". Una lettura del regolamento Roma III orientata nel senso di considerare quest'ultimo come uno stadio evolutivo successivo rispetto al regolamento Bruxelles II *bis*, potrebbe consentire il superamento dell'apparente disomogeneità tra gli strumenti stessi<sup>39</sup>.

31. Nemmeno tale soluzione, tuttavia, può dirsi del tutto appagante. Ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, labile diverrebbe la distinzione tra quella che vorrebbe essere una interpretazione evolutiva e quella che, in ultima analisi, diverrebbe una abrogazione *tout court* della lettera del considerando. In secondo luogo, nella Proposta di riforma del regolamento (CE) n. 2201/2003 (COM(2016)411/2), il considerando n. 8 mantiene pressoché intatta la sua formulazione e persiste nel prevedere che il Regolamento non voglia occuparsi di "questioni quali le cause di divorzio".

<sup>34</sup> Si veda P. FRANZINA, *sub* Art. 2, in P. FRANZINA (a cura di), "Regolamento UE n. 1259/2010", cit., p. 1464.

<sup>35</sup> Sulla valenza pedagogica di tale disposizione, si veda P. FRANZINA, *sub* Art. 2, in P. FRANZINA (a cura di), "Regolamento UE n. 1259/2010", cit., p. 1465.

<sup>36</sup> Con l'esclusione dell'annullamento del matrimonio, tema di cui, come chiarito dal considerando n. 10, il regolamento (UE) n. 1259/2010 non vuole occuparsi.

<sup>37</sup> S. CORNELOUP, *sub* Art. 2 Reg. (UE) n. 1259/2010, in S. CORNELOUP (a cura di), *Droit européen du divorce/European Divorce Law*, Digione, LexisNexis, 2013, p. 518.

<sup>38</sup> Si veda, *supra*, nota 12.

<sup>39</sup> In tal senso, S. CORNELOUP, *sub* Art. 2, cit., p. 518, che evidenzia come "le Règlement Rome III peut avoir une incidence sur l'application du Règlement Bruxelles II bis", dal momento che è preferibile che le nozioni autonome impiegate nei Regolamenti "fassent l'objet d'une interprétation commune, afin d'assurer une cohérence entre les différents instruments du droit international privé de l'Union européenne".

### 3. Criteri dinamici

32. I criteri che meglio garantiscono l'efficacia dell'interpretazione autonoma sono quelli che danno rilievo al dinamismo insito nel progetto di integrazione europea e che combinano, integrandole a vicenda, considerazioni di ordine logico-sistematico e teleologico<sup>40</sup>. Occorre, pertanto, interpretare teleologicamente l'espressione "cause del divorzio", tenendo in considerazione gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione.

33. L'intensa attività normativa che il legislatore sovranazionale ha posto in essere negli ultimi anni sulla base dell'articolo 81 TFUE ha interessato numerosi profili della materia familiare<sup>41</sup>. Gli strumenti adottati, seppur settoriali, intendono contribuire alla progressiva creazione – ancorché, oggi, allo stadio embrionale – di un sistema di diritto internazionale privato dell'Unione europea in materia familiare, di fatto riflettendo le *policies* che in questo ambito guidano l'azione del legislatore.

34. Ogni enunciato impiegato all'interno di un atto normativo deve essere interpretato funzionalmente nell'ottica del migliore raggiungimento dello stesso proposito. Se pertanto l'Unione europea si propone di assicurare la libera circolazione degli individui e la continuità delle loro relazioni di natura personale e patrimoniale anche l'espressione "cause di divorzio" contenuta nel considerando n. 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 e nel considerando n. 10 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 è chiamata ad essere interpretata in vista del soddisfacimento di tale scopo ultimo.

### IV. Le ragioni che portano a propendere, nel diritto internazionale privato dell'Unione europea in materia familiare, verso l'inscindibilità della pronuncia sull'addebito da quella sulla separazione

35. Un'interpretazione dell'espressione "cause di divorzio" che portasse a escludere dal campo di applicazione del Regolamento Bruxelles II *bis* eventuali pronunce connesse al giudizio principale di separazione, riferite alla colpa di uno dei due coniugi, sarebbe poco consonante con l'oggetto e lo scopo del Regolamento e con gli obiettivi perseguiti dall'Unione attraverso le sue norme di diritto internazionale privato.

36. Tale eventualità comporterebbe infatti la frammentazione della lite, poiché le varie componenti della controversia potrebbero finire con l'essere assegnate alla cognizione di giudici di Stati diversi, con il rischio di pervenire all'adozione di pronunce contrastanti.

37. Una simile evenienza potrebbe essere scongiurata attraverso il funzionamento delle norme che presiedono al coordinamento dei procedimenti instaurati in diversi Stati membri<sup>42</sup>, ad esempio prevedendo un meccanismo di connessione privativa simile a quello previsto dall'articolo 30<sup>43</sup> del Rego-

<sup>40</sup> F. SALERNO, *Giurisdizione*, cit., p. 40.

<sup>41</sup> Oltre ai due regolamenti già menzionati, sono difatti stati adottati il Regolamento (CE) n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, *GUCE* L 7 10 gennaio 2009, p. 1; il Regolamento (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016 che attua una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, *GUCE* L 183 8 luglio 2016, p. 1; e il Regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016 che attua una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, *GUCE* L 183 8 luglio 2016, p. 30.

<sup>42</sup> Su tali meccanismi, si vedano, per tutti, F. MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza e connessione internazionale: Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Napoli, Jovene, 2008; E. D'ALESSANDRO, *La connessione tra controversie transnazionali – Profili sistematici*, Torino, Giappichelli, 2008; F. SALERNO, "Coordinamento e primato tra giurisdizioni civili nella prospettiva della revisione del Regolamento (CE) n. 44/2001", *Cuadernos de derecho transnacional*, 2010, p. 5.

<sup>43</sup> Si veda, P. ROGERSON, *sub.* Art. 30, in A. DICKINSON, E. LEIN (a cura di), *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 33. L'articolo contiene una definizione autonoma di cause connesse, da intendersi come quelle "cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata". La definizione è stata precisata dalla successiva

lamento (UE) n. 1215/2012. Ragioni di buona amministrazione della giustizia, efficienza ed economia processuale militano a favore di un coordinamento tra procedimenti connessi instaurati dinanzi a giudici diversi. La connessione tra cause, nella prospettiva europea, è risolta tramite l'impiego di un criterio cronologico<sup>44</sup>, che in genere si reputa idoneo a garantire semplicità di utilizzo, certezza ed efficienza, sul presupposto di un altro grado di reciproca fiducia tra gli Stati membri<sup>45</sup>.

**38.** In ambito matrimoniale<sup>46</sup>, il regolamento (CE) n. 2201/2003 non contempla un meccanismo simile a quello previsto dall'articolo 30 del regolamento Bruxelles I *bis*. Una norma di raccordo e coordinamento tra procedimenti connessi era invece contenuta nel regolamento (CE) n. 1347/2000<sup>47</sup>, strumento predecessore del Regolamento Bruxelles II *bis*, al secondo paragrafo dell'articolo 11. Tuttavia, secondo buona parte della dottrina<sup>48</sup> l'articolo 19, par. 1, del regolamento Bruxelles II *bis* si riferisce sia alla litispendenza che alla connessione, dato che la sua rubrica persiste nel voler abbracciare tanto la prima quanto la seconda questione<sup>49</sup>.

**39.** Nel caso in esame, pare opportuno considerare che qualora due procedimenti, l'uno teso ad ottenere lo scioglimento o l'attenuazione del vincolo matrimoniale, l'altro relativo anche all'addebito della separazione, fossero instaurati dinanzi a giudici di Stati membri diversi<sup>50</sup>, ragioni legate all'efficienza ed alla buona amministrazione della giustizia renderebbero auspicabile la sospensione del procedimento instaurato dinanzi al giudice adito successivamente in attesa dell'accertamento della competenza da parte dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

**40.** Beninteso, come nota la dottrina<sup>51</sup>, la parcellizzazione dei diversi profili litigiosi di una medesima situazione familiare non è un'eventualità rara: il diritto internazionale privato uniforme europeo mostra di accettarla, o almeno di non volerla scongiurare in termini assoluti. Ciononostante, un conto è la frammentazione tra la pronuncia sullo statuto personale e una decisione riguardante le obbligazioni

---

giurisprudenza della Corte di Giustizia e, in particolare, dalle sentenze CGCE 6 dicembre 1994, *The owners of the cargo lately laden on board the ship "Tatry" c. The owners of the ship "Maciej Rataj"*, C-406/92, *Racc. I*, 1994, p. 5439; CGCE 13 luglio 2006, *Roche Nederland BV e a. contro Frederick Primus e Milton Goldenberg*, C-539/03, *Racc. I*, 2006, p. 6535; CGCE 11 ottobre 2007, *Freeport plc c. Olle Arnoldsson*, C-98/06, *Racc. I*, 2007, p. 8319. Sulla connessione internazionale si veda altresì S. LEMAIRE, "La connexité internationale", *Travaux du Comité français de droit international privé*, 2008-2010, p. 95 ss; in particolare, l'Autrice si concentra sulla fluidità dell'eccezione di connessione e sulla necessità di individuare una definizione della stessa per esclusione, prendendo le mosse dal diverso concetto di litispendenza. Mentre, per l'Autrice la litispendenza porterebbe con sé il rischio di inconciliabilità delle decisioni, la connessione, dal canto suo, si limiterebbe a comportare il minor rischio di incoerenza.

<sup>44</sup> La predilezione verso l'impiego di un criterio mera prevenienza cronologica nel coordinamento tra procedimenti è tipica dei sistemi della tradizione di *civil law*. I sistemi di *common law*, invece, adottano criteri – quali, a titolo esemplificativo, il *forum non conveniens* e le *anti-suit injunctions* – che tengono in considerazione l'appropriatezza del foro nel decidere la lite. Si veda sul punto F. MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza*, cit., p. 9.

<sup>45</sup> P. MANKOWSKI, *sub Art. 19*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels II bis*, cit., p. 223.

<sup>46</sup> Sulla litispendenza e connessione in ambito familiare, oltre al già menzionato F. MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza*, cit., p. 170, si veda ID., "Obbligazioni alimentari, rapporti patrimoniali tra coniugi e litispendenza tra i Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles II", *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2005, p. 699.

<sup>47</sup> L'articolo 11 prevedeva, al paragrafo n. 2, che "(q)ualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti (fossero) state proposte domande relative al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio, non aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo", il giudice adito successivamente potesse sospendere «d'ufficio il procedimento finché non (fosse) stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito».

<sup>48</sup> F. MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza*, cit., p. 172; P. MCELEAVY, "Brussels II bis: Matrimonial Matters, Parental Responsibility, Child Abduction and Mutual Recognition", *International and Comparative Law Quarterly*, 2004, p. 503. Si veda, però, *contra*, P. MANKOWSKI, *sub Art. 19*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels II bis*, cit., p. 224.

<sup>49</sup> Nemmeno la Proposta (COM(2016) 411 final) di rifusione del regolamento Bruxelles II *bis* sembra voler modificare la formulazione dell'art. 19.

<sup>50</sup> Seguendo questa prospettiva, il procedimento relativo alla separazione verrebbe ad essere instaurato davanti ad uno dei giudici individuati ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2201/2003, mentre il procedimento relativo ai profili dell'addebito, non potendo rientrare nella sfera applicativa di quest'ultimo, verrebbe verosimilmente ad essere incardinato davanti alle autorità giurisdizionali individuate attraverso gli articoli 4 e 7 n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215/2012. Una critica a tale soluzione verrà proposta *infra*.

<sup>51</sup> Si veda, per tutti, F. SALERNO, *Giurisdizione*, cit., p. 67.

alimentari eventualmente ad esso connesse, altro conto è una eventuale frammentazione con riferimento a due aspetti intimamente connessi alla medesima dichiarazione sullo status quale, nel caso di specie, la pronuncia sull'addebito della separazione<sup>52</sup>.

**41.** Peraltro, una lettura della locuzione “cause di divorzio” contenuta nel considerando n. 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 consonante con gli obiettivi del legislatore dell'Unione in materia familiare potrebbe suggerire che, con esso, il regolamento abbia inteso *non* volersi applicare ai giudizi di mero accertamento, eventualmente a fini risarcitori, della sussistenza delle ragioni che potrebbero *in astratto* portare ad una pronuncia di separazione personale o di divorzio<sup>53</sup>.

**42.** Quanto alla circolazione delle decisioni straniere<sup>54</sup>, una interpretazione restrittiva della locuzione “cause di divorzio” che portasse ad escludere dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 l'eventuale pronuncia sull'addebito, farebbe sì che una pronuncia sulla separazione che disciplinasse incidentalmente un profilo connesso alla colpa godrebbe solo parzialmente dei benefici del riconoscimento automatico previsto all'articolo 21 del regolamento Bruxelles II *bis*. Il provvedimento circolerebbe in altri Stati membri solo con riferimento alle determinazioni sull'allentamento del vincolo matrimoniale.

**43.** Una simile ipotesi, seppur sostenuta in dottrina<sup>55</sup>, appare in contrasto con gli obiettivi sottesi all'azione del legislatore dell'Unione in materia familiare: obiettivi, in ultima analisi, che possono essere raggiunti efficacemente solo se l'individuo che abbia ottenuto un provvedimento da un giudice di uno Stato membro sullo scioglimento del proprio vincolo matrimoniale, comprensivo di statuizioni sulle eventuali colpe della crisi, possa spenderlo *integralmente* anche al di là dei propri confini nazionali<sup>56</sup>.

<sup>52</sup> Al riguardo, si veda U.P. GRUBER, *sub* Art. 1 Reg. (CE) 2201/2003, in S. CORNELOUP (a cura di), *Droit*, cit., p. 209, secondo il quale una decisione accessoria con la quale si constatino profili di colpa come quella, nel nostro ordinamento, dell'addebito della separazione “malgré la formulation du considérant 8 du règlement Bruxelles II *bis*, tombe dans le champ du règlement. Ceci est dû au fait que cette décision ne se laisse pas séparer du prononcé du divorce sans créer un risque de résultats contradictoires”.

<sup>53</sup> In tale ottica, si veda U.P. GRUBER, “Die neue EheVO und die deutschen Ausführungsgesetze”, *IPRax - Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2005, p. 294, il quale nota che “die Scheidungsgründe nicht Gegenstand der Verordnung sind. Dies hindert die Gerichte selbstverständlich nicht daran, über die materiellrechtlichen Voraussetzungen der Scheidung zu befinden. Soweit dies von dem jeweiligen Scheidungsstatut vorgesehen ist, kann bzw. muss das Gericht in den Tenor eine Feststellung über ein Scheidungsverschulden aufnehmen”.

<sup>54</sup> Si occupa solo di questo la Convenzione del 1° giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni per elaborata in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato. Il secondo paragrafo dell'art. 2, tuttavia, specifica che essa “ne vise pas les dispositions relatives aux torts, ni les mesures ou condamnations accessoires prononcées par la décision de divorce ou de séparation de corps, notamment les condamnations d'ordre pécuniaire ou les dispositions relatives à la garde des enfants” (nella versione inglese, “does not apply”). Il *Rapport explicatif*, redatto da P. BELLET e B. GOLDMAN, evidenzia come la portata del riconoscimento sia limitata solo all'oggetto principale della decisione straniera – la dissoluzione o attenuazione del vincolo coniugale. Il *Rapport* specifica, *inter alia*, che le misure escluse – il cui elenco ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo – ben possono godere del riconoscimento in virtù delle norme interne o di altre Convenzioni internazionali. Tale esclusione “a seulement pour effet d'écarter l'obligation de reconnaissance: elle n'impose pas le refus”. Sull'esclusione della pronuncia sull'addebito della separazione dal campo di applicazione della Convenzione, si veda P. CENDON, a cura di, *Commentario al codice civile. L. 1 dicembre 1970, n. 898*, Milano, Giuffrè, 2009, spec. p. 237. Beninteso, il quadro entro cui è stata elaborata la Convenzione è senza dubbio distinto da quello in cui si inscrivono i regolamenti Bruxelles II *bis* e Roma III. Diversi sono, infatti, gli obiettivi perseguiti dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, da un lato, e dal legislatore dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile, dall'altro. La Convenzione intende esclusivamente di far sì che una pronuncia resa in uno degli Stati contraenti possa godere del riconoscimento in un altro Stato contraente, onde garantire la certezza delle situazioni giuridiche. L'Unione europea si propone di elaborare una disciplina internazionaleprivatistica integrata del fenomeno della crisi matrimoniale con elementi di estraneità.

<sup>55</sup> In particolare, W. PINTENS, *sub* Art. 1, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *Brussels II bis*, cit., p. 69, secondo il quale comunque rimarrebbe possibile “recognise and enforce the divorce consequences under other conventions or under autonomous law”.

<sup>56</sup> Non appare, in questa prospettiva, pienamente condivisibile l'orientamento espresso da T. RAUSCHER, *sub* Art. 1 *Brüssel IIA-VO*, in T. RAUSCHER (a cura di) *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar*, Köln, Sellier, 4. Auflage, 2015, p. 53, secondo cui “(d)ie aus diesem Grund ausgesprochene Scheidung ist auch nach Art. 21 ff anzuerkennen, wobei das Verschulden, soweit es bloßes Tatbestandsmerkmal des Scheidungsgrundes ist, an der Wirkungen der Anerkennung nicht teilhat”.

Tale esigenza di coerenza altro non sarebbe che un'espressione di quello che è stato autorevolmente definito come principio di unità della famiglia nel diritto internazionale privato<sup>57</sup>.

44. La circolazione della decisione sull'addebito della separazione deve peraltro essere garantita anche qualora l'ordinamento di destinazione non conosca tale istituto: depone in questo senso l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2201/2003.

45. Beninteso, la circolazione della porzione della decisione concernente i profili di colpa potrebbe, comunque, godere dei benefici del riconoscimento automatico attraverso, ad esempio, le norme di diritto internazionale privato comune. Più problematica, appare, invece la circolazione della pronuncia sull'addebito della separazione tramite le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale, all'articolo 1, par. 2, lett. a), esclude dal proprio campo di applicazione questioni quali "lo stato e la capacità delle persone fisiche"<sup>58</sup>.

46. Anche ammettendo che la pronuncia sull'addebito possa circolare attraverso il regolamento Bruxelles I *bis*, la frammentazione che ne deriverebbe sarebbe da un lato eccessivamente dispendiosa e, dall'altro, colliderebbe con quegli interessi ed obiettivi che guidano l'Unione europea in materia di status e famiglia. Per un verso, non sembra ragionevolmente prevedibile il ricorso al regolamento (UE) n. 1215/2012 per garantire il riconoscimento di una situazione che, in ultima analisi, attiene alla materia familiare; per altro verso, la certezza delle situazioni giuridiche sarebbe a rischio atteso che – come parallelamente visto con riferimento alle norme sul coordinamento tra i procedimenti – non sarebbe scongiurata l'eventualità di giudicati contrastanti riferiti alla medesima situazione familiare<sup>59</sup>.

## V. Considerazioni critiche sulle diverse soluzioni proposte in dottrina e giurisprudenza

47. Ricostruita la cornice normativa della disciplina dell'addebito, conviene ora esaminare le diverse soluzioni proposte in dottrina ed in giurisprudenza *supra* menzionate.

48. Il primo orientamento, secondo il quale l'addebito della separazione non è assoggettabile a norme sulla giurisdizione e di conflitto diverse da quelle previste per la domanda di separazione personale, fa rientrare la pronuncia sull'addebito nella sfera di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 e del regolamento (UE) n. 1259/2010. Pur pervenendo ad una conclusione condivisibile, poggia su argomenti non del tutto persuasivi.

49. Fondando la statuizione sul presupposto dell'inscindibilità *nel nostro sistema* della pronuncia sull'addebito – ancorché autonoma<sup>60</sup> e soltanto eventuale – dalla domanda di separazione<sup>61</sup>, i fau-

<sup>57</sup> W. WENGLER, "The general principles of private international law", *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 104, 1961, p. 398.

<sup>58</sup> Si veda, al proposito, P. ROGERSON, *sub. Art. 1*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (a cura di), *European Commentaries on Private International Law – Brussels I bis*, Köln, Sellier, 2016, p. 70; P. MANKOWSKI, *sub. Art. 1*, in T. RAUSCHER (a cura di), *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Brussels Ia-VO*, Köln, Sellier, 4. Auflage, 2016, p. 121.

<sup>59</sup> Obiettivi, peraltro, indicati anche dal considerando n. 9 del Regolamento Roma III.

<sup>60</sup> Sull'autonomia, nel nostro sistema, della pronuncia sull'addebito da quella della separazione, si veda Cass. civ. SS.UU. 3 dicembre 2001, n. 15248.

<sup>61</sup> Appare opportuno segnalare come, peraltro, una recente pronuncia della Corte di Cassazione si sia espressa rispetto ad una domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da una donna nei confronti dell'ex coniuge solo in seguito alla pronuncia di divorzio, ritualmente ottenuta nella Repubblica Ceca. La Corte, rammentando che "la richiesta di corresponsione dell'assegno periodico di divorzio di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, si configura come domanda (connessa ma) autonoma rispetto a quella di scioglimento del matrimonio", ha stabilito che "la parte che nel corso del giudizio divorzile non l'abbia ritualmente avanzata, ben potrà proporla successivamente senza che a ciò sia di ostacolo l'intervenuta pronuncia di scioglimento del vincolo di coniugio". Secondo la Cassazione, difatti, la contestuale pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio "non risponde a un principio costituzionale che imponga la regolamentazione contestuale dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status". Peraltro, qualora, come nel caso oggetto della sentenza della Corte, la pronuncia sullo status sia intervenuta in uno Stato estero che consente la proposizione della domanda sull'assegno divorzile

tori della posizione ora descritta piegano l'interpretazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice sovranazionale al modo d'essere delle norme (sostanziali e processuali) del foro. Qualora l'interpretazione di detti strumenti venisse affrontata dai singoli interpreti alla luce delle peculiarità del proprio ordinamento nazionale, le norme dell'Unione – che si vogliono uniformi – rischierebbero di assumere un significato variabile a seconda dello Stato membro da cui la fattispecie viene osservata. Gli obiettivi perseguiti attraverso l'unificazione regionale del diritto internazionale privato risulterebbero, allora, fatalmente frustrati.

**50.** Il secondo orientamento descritto, trascurando di porsi interrogativi sulla disciplina internazionalprivatistica dell'addebito della separazione, fa rientrare pacificamente la pronuncia sull'addebito della separazione nella sfera di applicazione dei regolamenti Bruxelles II *bis*, per la competenza giurisdizionale, e Roma III, per la legge applicabile: seppur convincente per quanto concerne l'esito cui perviene, trascura di affrontare un ineludibile bisogno di inquadramento giuridico e deve pertanto essere censurato.

**51.** Il terzo indirizzo ritiene la domanda di addebito assimilabile ad una azione per il risarcimento per il danno subito, riconducendola, quanto alla giurisdizione, sotto gli articoli 4 e 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012. Pur avendo il pregio di ricercare di evitare soluzioni di continuità nel nascente sistema di diritto internazionale privato dell'Unione europea<sup>62</sup>, non appare pienamente condivisibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, l'assimilazione della pronuncia sull'addebito della separazione ad un'azione di responsabilità extracontrattuale appare difficilmente sostenibile: un conto è una decisione di separazione personale tra i coniugi che tenga conto anche dei profili attinenti all'addebito; altro conto è una *autonoma* azione – sempre possibile – per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un coniuge a seguito di comportamenti posti in essere dall'altro che potrebbero in astratto costituire i presupposti per una separazione. Mentre nella prima ipotesi l'intima interdipendenza tra le due pronunce, rende il ricorso al regolamento (UE) n. 1215/2012 ai fini dell'individuazione della competenza giurisdizionale poco plausibile e prevedibile, l'azione di matrice esclusivamente extracontrattuale ben potrebbe trovare ascolto dinanzi al giudice individuato ai sensi delle norme sulla giurisdizione contenute nel regolamento (UE) n. 1215/2012.

**52.** In secondo luogo, anche questa ipotesi è chiamata ad essere messa alla prova dei criteri interpretativi letterale, intertestuale e teleologico. Interrogativi di difficile superamento sorgono allorché si proceda ad un'interpretazione intertestuale. Se infatti è vero che il regolamento (UE) n. 1215/2012<sup>63</sup> può delineare una cornice normativa per quelle materie che, pur rientrando nella materia civile e commerciale, non trovano disciplina negli altri strumenti che si occupano, solo o anche, di competenza giurisdizionale<sup>64</sup>, lo stesso non può dirsi del parallelo regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Quest'ultimo, all'art. 1, par. 2, lett. a), esclude espressamente dal

---

in un giudizio separato rispetto a quello sullo status, l'assenza di un collegamento contestuale tra le due pronunce non può costituire una preclusione processuale. Si veda, Cass. Civ., sez. I 1 febbraio 2016, n. 1863, *Diritto e Giustizia*, fasc. 7, 2016, p. 23. Si veda, altresì, I. VIARENGO, "International Divorce Proceedings in Italy: Issues Arising in the Case Law", *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, fasc. 3, p. 718. L'affermazione del principio della scindibilità del giudizio sullo status rispetto al giudizio sull'assegno divorzile impone una riflessione sulla possibilità di ampliarne la portata fino a comprendere anche la domanda relativa all'addebito della separazione. Proprio l'autonomia della pronuncia sull'addebito dalla decisione sullo status – autonomia, come visto, espressamente sancita dalla medesima Corte – fa propendere per una soluzione positiva alla riflessione poc'anzi suggerita. Se ciò fosse vero, e se dunque la domanda di addebito potesse esser proposta anche in un momento successivo alla pronuncia sulla separazione, perderebbe ancor più di consistenza l'orientamento – già di per sé poco persuasivo – che fonda la possibilità di assoggettare la pronuncia sull'addebito alle medesime norme sulla competenza giurisdizionale e di conflitto applicabili alla separazione personale sul presupposto dell'inscindibilità delle due pronunce nel quadro dell'ordinamento italiano.

<sup>62</sup> Si veda, al proposito, F. SALERNO, *Giurisdizione*, cit., p. 67.

<sup>63</sup> Occorre, ad ogni buon conto, rammentare l'esclusione dal campo di applicazione di detto regolamento delle questioni in materia di status contenuta all'articolo 1, par. 2, lett. a).

<sup>64</sup> Il riferimento, qui, è ai menzionati strumenti in materia di separazione e divorzio, obbligazioni alimentari, regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali delle unioni registrate.

proprio campo di applicazione “le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti di famiglia o da rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari<sup>65</sup>”. Peraltro, il considerando 7 del Regolamento da ultimo menzionato richiede che il suo campo d'applicazione materiale sia coerente con quello del Regolamento (CE) n. 44/2001, strumento predecessore dell'odierno Regolamento (UE) n. 1215/2012, cui deve oggi intendersi riferito il richiamo. Si aggiunga poi che qualora si dovesse reputare applicabile Bruxelles I *bis*, sorgerebbe la necessità di localizzare l'illecito: operazione che, rispetto agli illeciti familiari, potrebbe rivelarsi più ardua di quanto non accada in altri campi.

## VI. Osservazioni conclusive

**53.** Il nodo interpretativo riguardante la locuzione “cause di divorzio”, ai fini dell'inclusione della pronuncia sull'addebito della separazione nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 con riferimento alla giurisdizione, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni, e del regolamento (UE) n. 1259/2010, con riguardo ai conflitti di leggi, richiede di essere sciolto attraverso un'interpretazione autonoma della stessa, declinata in chiave funzionalistica. L'istituto dell'addebito, sulla scorta degli argomenti svolti in questo scritto, ricade nel campo di applicazione dei due strumenti ora citati in quanto essa, nel nascente sistema di diritto internazionale privato dell'Unione europea ed alla luce degli obiettivi che legislatore sovranazionale si propone di soddisfare nella sfera familiare, non può essere scissa dalla pronuncia sull'addebito della separazione senza che tali obiettivi e la circolazione degli individui nello spazio giudiziario dell'Unione europea finiscano per essere fatalmente compromessi.

---

<sup>65</sup> Si veda, per tutti, A. DICKINSON, *The Rome II Regulation - The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford, Oxford University Press, 2010.